



CITTÀ di
PINEROLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale n. 18 del 21/10/2016

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Integrazioni alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 approvata con deliberazione n. 259/2016" che conferma la programmazione triennale proposta con la deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 4/10/2016 avente ad oggetto "Integrazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 approvata con deliberazione n. 259/2016 – Atto di indirizzo"

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Pinerolo, composto da:

- Dott. Carrera Ernesto (Presidente);

- Dott.ssa Farinoli Barbara (componente);

- Rag. Di Bella Vincenzo (componente);

nominato con deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- con deliberazione n. 151 del 4.05.2016 la Giunta Comunale ha dichiarato l'assenza nell'Ente di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 4 del D. L. 112/2008 convertito in legge con modificazioni dalla L. 133/2008 e dell'art. 1, comma 557-ter della L. 296/2006, così come sostituito dall'art. 14, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il Comune di Pinerolo ha rispettato il patto interno di stabilità per l'anno 2015 ed è previsto il rispetto anche per l'anno 2016;
- con deliberazione n. 304 del 4.10.2016 la Giunta Comunale ha adottato il Piano di Azione Positive di cui all'art. 48 c. 1 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198;
- con sentenza 272/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41 c. 2 del D.L. n. 66/2014, che stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento;
- l'art. 76, comma 7 del D.L.112/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 201/2011 e dall'art.4, comma 103, let. a), L. 183/2011, ed, infine, dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16/2012, secondo il quale è fatto divieto di procedere a qualsiasi tipologia di assunzione qualora la spesa del personale, comprensiva di quella sostenuta

dalle società sia pari o superiore al 50% delle spese correnti 2013 dell'ente, è stato abrogato dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12/04/2016 è stato approvato il D.U.P. che prevede, fra l'altro, la proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018 e relativi allegati;

con deliberazione n. 253 dell'1/08/2016 è stato approvato il PEG 2016 ed il Piano della Performance 2016/2018 in osservanza dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009 che così dispone " *In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati*";

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15/06/2016 è stato approvato il rendiconto di gestione;

con riferimento all'obbligo dell'invio dati (bilancio di previsione, rendiconto di gestione, bilancio consolidato), l'Ente:

- è stato censito all'interno della banca dati delle amministrazioni pubbliche,
- è in attesa, entro il mese di novembre, di ottenere l'accreditamento per procedere all'invio dei dati;

i dati della certificazione del saldo finanziario vengono regolarmente inviati secondo le modalità previste;

Visti:

- Part. 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come integrato dall'art. 3 comma 120 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall'art. 76 della legge 6 agosto 2008 n. 133, sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 31.05.2010 n. 78, e da ultimo modificato in sede di conversione del D.L. n. 90/2014 con la legge n. 114/2014, che prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013;

- Part. 3 c. 5 del D.L. n. 90/2014 così come integrato dall'art. 4 comma 3 del D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015 e l'art. 1 cc. 228, 234 e 236 della legge 28/12/2015 n. 208 che dettano disposizioni in merito ai limiti assunzionali da rispettare;

- Part. 1 commi 424 e 425 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la circolare n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie che dettano le disposizioni da osservare da parte degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di vasta area;

- la circolare n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministero per gli affari regionali e le autonomie;

- Part. 4 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 ed in particolare il comma 3 che così dispone "All'art. 3, comma 5, del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; è altresì

consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".;

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19 del 4 giugno 2015 che risponde a questioni poste tutte vertenti sulla corretta interpretazione ed applicazione di quanto dispone l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 25/2015 che specifica che, a seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557—quater della Legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del Triennio 2011—2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali;
- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26/2015 che conferma la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, non soggette alla disciplina dell'art.1, comma 424 della Legge n. 190/2014, utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel Triennio 2011—2013, sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica (cd. "resti assunzionali");
- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 27/2015 che specifica che il principio della riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti deve essere rispettato secondo il parametro dettato dal comma 557-quater e pertanto riferito al Triennio 2011 - 2013;
- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015, in particolare sul fatto che conferma, circa l'utilizzo dei resti, quanto contenuto nella delibera n. 26/2015 e chiarisce che il triennio precedente al fine del calcolo di eventuali residui assunzionali va inteso in senso dinamico;
- la delibera della Corte dei Conti - Sezione Controllo Marche n. 190 del 27.11.2015 che richiama la delibera della Sezione Autonomie n. 26/2015 sempre sull'utilizzo dei resti assunzioni riferiti ai cessati 2011—2013 non soggetti ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014;
- l'art. 11, comma 4bis del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che stabilisce che agli Enti in regola con i vincoli di spesa di personale non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di spesa per le forme flessibili di lavoro (cfr. deliberazione n. 2 del 9/02/2015 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie);
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, avente ad oggetto "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale";
- il Comunicato del 29 Febbraio 2016 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto sono le prime regioni a poter procedere a nuove assunzioni; sulla base dei dati acquisiti sul portale "Mobilita.gov.it" non risulta infatti che le stesse abbiano personale di polizia provinciale in soprannumero e si potranno quindi riprendere le ordinarie procedure per il reclutamento di personale di polizia municipale;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10669 del 29/02/2016 che per gli enti delle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte, e Veneto ha così disposto:
 - ❖ sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di polizia municipale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016;
 - ❖ le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;

- ❖ sulle annualità anteriori al 2015, ove vi siano risorse disponibili, nel rispetto della legge, sono ripristinate, secondo il proprio fabbisogno, le facoltà di assunzione di polizia municipale;
 - ❖ le assunzioni a tempo determinato e la mobilità riferite alla polizia municipale potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinarie previste dalla normativa vigente;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 42335 dell'11/08/2016 che per le regioni Basilicata, Piemonte, e Sardegna e per gli Enti locali che insistono sul loro territorio ha così disposto:
- ❖ sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
 - ❖ le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;
 - ❖ le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinarie previste dalla normativa vigente;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 51991 del 10/10/2016 che per alcune regioni, fra le quali il Piemonte, e gli enti locali che insistono sul loro territorio ha ripristinato le ordinarie facoltà di assunzione, così disponendo:
- ❖ le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili;
 - ❖ nel caso in cui sia stato assegnato, nella fase 1, personale destinatario delle procedure di mobilità del D.M. del 14 settembre 2015, le risorse disponibili devono essere calcolate anche tenendo conto della normativa prevista per finanziare le assunzioni di tale personale;
 - ❖ le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinarie previste dalla normativa vigente, tenuto conto anche di quanto previsto, in materia di mobilità, dall'art. 16, comma 1-ter, del d.l. 113/2016;
 - ❖ le amministrazioni interessate potranno continuare ad inserire sul portale "Mobilita.gov.it" la loro offerta di posti, laddove vi sia corrispondenza tra la domanda di mobilità pubblicata e il loro fabbisogno;
- il D.L. n. 113/2016 convertito in legge n. 113/2016, in particolare l'art. 16 che detta disposizioni in materia di personale;

Il Collegio

- Esaminata la deliberazione della Giunta comunale n. 308 del 4/10/2016, avente ad oggetto: "Integrazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 approvata con deliberazione n. 259/2016 - Atto di indirizzo";
- Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto "Integrazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 approvata con deliberazione n. 259/2016", che conferma la programmazione triennale proposta con la sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 308 del 4/10/2016;
- Preso atto del parere tecnico-contabile FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 dal dirigente Settore Finanze sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Integrazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 approvata con deliberazione n. 259/2016",

ESPRIME


Parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Integrazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 approvata con deliberazione n. 259/2016", che conferma la programmazione triennale proposta con la sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 308 del 4/10/2016.

Pinerolo li, 21/10/2016

I Componenti

Il Presidente

Dott. Ernesto Carrera



Dott.ssa Barbara Farinoli



Rag. Di Bella Vincenzo

